



COMUNE DI GROSSETO
Via Roma n.3 – 58100 Grosseto

COMMISSIONE TECNICA DI VAS
Autorità Competente per la V.A.S

Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi dell'art.707 del Codice della Navigazione

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.10/2010 e s.m.i

Autorità procedente/ Proponente: Comune di Grosseto-Settore Gestione del Territori -Servizio
Pianificazione Urbanistica

Char

[Signature]

[Signature]

COMMISSIONE TECNICA DI VAS
in qualità di
AUTORITA' COMPETENTE per la V.A.S.

come composta ai sensi della deliberazione della G.C n.181/2012, nella seduta del **30.01.2014** presenti i seguenti componenti :

Presenti : Luca Vecchieschi, Cinzia Mangani, Federica Falchi, Stefano Spallone.

Assenti: Arturo Bernardini, Luca Moretti

Visto il d.lgs 152/2006 recante “ *Norme in materia ambientale*” e s.m.i;

Vista la legge regionale n.10 /2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e successive modifiche;

Premesso che:

- il Codice della Navigazione Aerea, ed in particolare il comma 5, dell'art. 707 prevede: *”Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell' ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO”;*
- *l'obbiettivo del piano di rischio è rafforzare il livello di tutela alle attività aeroportuali, nelle aree limitrofe agli aeroporti, nonchè salvaguardare l'incolumità pubblica contenendo il rischio di danni alle persone e alle cose in caso di incidente.* Sono state individuate le diverse zone di tutela previste per le piste di volo di codice 4 cosidette zone A,B,C,e D.
- per detto piano occorre verificare, ai sensi dell'art.5, comma 3 lettera c, della LRT n.10/2010, l'assoggettabilità o meno dello stesso al procedimento di valutazione ambientale strategica;

Dato atto che il proponente con nota del 20.11.2013 e successive note di chiarimenti/ integrazioni ha trasmesso a questa Autorità Competente/Responsabile procedimento VAS il documento preliminare unitamente agli elaborati grafici-normativi del Piano di rischio aeroportuale, per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VAS;

Richiamato il verbale della seduta del 13.12.2013 che riporta:.....”(omissis) *il Servizio Ambiente A.P. “Qualità dell'Ambiente“ provveda ad iniziare le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati, al fine di acquisirne il parere entro trenta (30) giorni dall'invio”;*

Dato atto che il Settore Ambiente-Servizio Ambiente-Qualità dell'Ambiente con nota protocollo PEC n 139191 del 16 dicembre 2013, ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare e relativa documentazione al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio della nota.

I soggetti consultati ai sensi dell'art.19/20 della LRT n.10/2010 e s.mi , sono i seguenti:

- Regione Toscana ;
- Provincia di Grosseto;
- ARPAT - Dipartimento Provinciale di Grosseto;
- Azienda USL n. 9;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto;
- Bacino Regionale Fiume Ombrone :
- Consorzio Bonifica Grossetana;
- Enac

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Comune di Grosseto, i seguenti settori: Settore Polizia Municipale, Settore Gestione del Territorio, Settore Ambiente-Servizio Ambiente, Protezione Civile del Comune di Grosseto;

Preso atto che i soggetti competenti in materia ambientale che hanno inviato i loro contributi sono:

- Bacino Regionale Ombrone (prot. n. 1361 dell' 7 gennaio 2014);
- Bacino Regionale Ombrone (prot. n. 1951 dell' 8 gennaio 2014);
- Arpat (prot. n.5136 del 15 gennaio 2014);
- Servizio Ambiente del Comune di Grosseto (prot n. 5013 del 15 gennaio 2014);
- Azienda USL n.9 di Grosseto (prot. n. 8292 del 23.01.2014)

gli altri soggetti competenti in materia ambientale, come sopra indicati, non hanno fatto pervenire alcun osservazione;

Esaminati i pareri/contributi pervenuti dei soggetti sopraelencati che sono stati considerati nello svolgimento dell' attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente provvedimento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Rilevato che il funzionario del Servizio Ambiente "Qualità dell'Ambiente" ha inviato una relazione istruttoria acquisita al protocollo dell'ente con il n 11387 del 30 gennaio 2014, della quale viene data lettura in questa sede ai fini della formazione del presente provvedimento;

Valutato e considerato:

- che il Piano di Rischio aeroportuale discende direttamente dalla applicazione delle disposizioni del Codice della Navigazione e quindi la perimetrazione delle aree oggetto di tutela può ritenersi come il sostanzarsi di un nuovo provvedimento di vincolo. Le disposizioni sono immediatamente applicabili in quanto finalizzate alla salvaguardi della pubblica utilità;
- che il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Rischio Aeroportuale contiene gli elementi previsti dall'Allegato I della LRT n.10 /2010 e che non sono stati dichiarati impatti significativi sull'ambiente;
- che le conclusioni del documento preliminare propongono l' esclusione dello stesso dalla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica" sulla base dell'analisi degli effetti ambientali contenuti nel medesimo documento;
- che all'interno del perimetro del Piano di Rischio aeroportuale non si rileva la presenza di altre aree protette tra cui SIC e SIR e pertanto non necessita della elaborazione della valutazione di incidenza;
- che le azioni di livello strategico non determinano impatti negativi;
- il Piano determina un decremento del carico urbanistico e una riduzione del carico antropico nelle zone di tutela e conseguentemente gli effetti sui parametri ambientali risulteranno migliorativi;
- Il Piano limita l'aumento della popolazione esposta al rischio di danni causati da eventuali incidenti collegati alle attività aeroportuali;

Dato atto che:

- le conclusioni del documento preliminare ritenevano non necessaria l'assoggettabilità a VAS del Piano di Rischio Aeroportuale sulla base dell'analisi degli effetti ambientali contenuti nel medesimo documento;
- i pareri / contributi dei soggetti individuati hanno confermato tale valutazione fornendo indicazioni per la successiva fase di elaborazione del piano;

Per quanto sopra esposto;

Richiamata:

- la delibera della Giunta Comunale n.181 del 17.04.2012 di individuazione e nomina della Autorità Competente in materia di VIA e di VAS del Comune di Grosseto;
- la successiva delibera di Giunta Comunale n. 297 del 19.06.2012 di puntualizzazione di alcuni profili procedurali relativi alla delibera n.181/2012;

Emette il seguente provvedimento di verifica

Il "Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi dell'art.707 del Codice della Navigazione" è **escluso dalla valutazione ambientale strategica con le seguenti prescrizioni:**

- 1) siano rispettate le disposizioni contenute nei pareri/contributi allegati, dei soggetti competenti in materia ambientale;
- 2) le N.T.A del Piano di Rischio contengano precise indicazioni ai sensi dell'art.711 del Codice della Navigazione Area;

Ai sensi dell'art.8 comma 3 lettera e della Legge 447/95 è fatto salvo l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico nelle aree interessate dai nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti e di rispettare il DPCM 5 dicembre 1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

E' fatto salvo inoltre quanto previsto dal DM 3 dicembre 1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti";

La Commissione incarica il Settore Ambiente-Servizio Ambiente-Qualità dell'Ambiente di trasmettere al proponente, unitamente al presente provvedimento, i pareri e contributi pervenuti e di pubblicare il presente provvedimento sul sito WEB e all'Albo -On- Line del Comune di Grosseto;

Il presente provvedimento è stato approvato con votazione unanime dei membri presenti nella seduta dell' Autorità Competente tenutasi in data odierna

Il Presidente della Commissione Tecnica DI VAS
Ing. Luca Vecchieschi

Arch. Federica Falchi

Arch. Cinzia Mangani

Dott. Geol. Stefano Spallone



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

10/01/14

And. Ruvelli

BACINO REGIONALE OMBRONE

Prot. n. /O.90.20
da citare nella risposta

Data

Allegati n°

Risposta al foglio del 16/12/2013

Numero 324073

Prot.

OGGETTO: Avvio della consultazioni ai sensi dell'art. 22 della L.R. T. n° 10/2010 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione

Comunicazione

Rif. Bacino 8988

Al Comune di Grosseto
Settore Ambiente
Servizio Ambiente A.P. "Qualità
dell'Ambiente"
via Roma 3
58100 GROSSETO

Con riferimento alla vs. nota prot. 324073 del 16/12/2013, si conferma quanto indicato dal Documento Preliminare in merito alle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica presenti all'interno del perimetro del Piano stesso.

Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Ing. Francesco Pistone)

COMUNE DI GROSSETO	
ARCHIVIO GENERALE N° 1361	
= 7 GEN 2014	
CAT. 6	CL. S FASC. 0

AM

[Handwritten signature]



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche
ambientali, energia e cambiamenti climatici

Ufficio Tecnico del Genio Civile di
Area Vasta Grosseto-Siena e Opere Marittime

Sede di Grosseto

AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

/ O.090.020

Data


Allegati

Risposta al foglio del 16/12/2013

Numero

Oggetto: Comune di Grosseto – Avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi dell'art. 707 del codice della Navigazione. Comunicazione di avvio consultazioni. Richiesta di pareri/contributi.

Contributo.



Al **COMUNE DI GROSSETO**
Settore Ambiente
Servizio Ambiente – A.P. “Qualità dell’ambiente”
Via Roma, 3
58100 – Grosseto
PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it

Premesso che con nota in data 16/12/2013 l'Amministrazione Comunale di Grosseto ha inviato a questo Ufficio il Documento Preliminare ai fini delle consultazioni ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Considerato che:

- lo scrivente ufficio si è espresso sulle indagini geologico tecniche di supporto al Regolamento Urbanistico, redatte ai sensi del D.P.G.R. 26/R/2007 e adeguate al Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Ombrone, depositate in data 23/03/2011 (Dep. 1132);
 - i contenuti del Piano di rischio aeroportuale costituiscono un vincolo sovraordinato alla Pianificazione comunale e nelle zone di Tutela A, B, C e D le Norme tecniche di attuazione del Piano stesso integrano le NTA del Regolamento Urbanistico, apponendo essenzialmente limitazioni agli assetti insediativi, ai tessuti edilizi in area urbana e ai tessuti rurali in aree agricole;
- non si ravvisano specifiche prescrizioni in merito agli impatti significativi sull'ambiente, per gli aspetti relativi a procedimenti di competenza dello scrivente Ufficio.

Qualora le Norme del Piano determinassero la necessità di una variante urbanistica al R.U. comunale, le indagini geologico tecniche di supporto dovranno essere redatte e depositate presso l'Ufficio scrivente ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n° 53/R; si ricorda che il Comune non effettua nuove indagini geologiche nei casi previsti dall'art. 3 comma 4 del Decreto sopra richiamato.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Ing. Francesco Pistone)

/apps/sviluppoRTI/data/ooconv/13891814490585_e86b6e47-9a77-4d08-a7be-8cda255ae699.doc

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

UNITÀ FUNZIONALE IGIENE E SANITÀ PUBBLICA "COLLINE METALLIFERE"

Sede: via Europa - 58022 Follonica - tel. 0566-909111 fax 0566-59557



CERTIFIED ISO 9001
Cert. CSQ n. 9122.AUSL
Reg. IQNet n. IT-74031

Codice SISP.IO.059.All.2

Parere assoggettabilità

Rev. n° 3

Data 26/03/2012

Responsabile procedimento: Dott.ssa Cinzia Monica Sansone
Tel. 0566-59586 fax 0566-59557 e-mail c.sansone@usl9.toscana.it

OGGETTO: Procedimento di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' a V.A.S.
PIANO di Rischio Aeroportuale ai sensi dell'art 707 del Codice della Navigazione del Comune di Grosseto
Proponente: Settore Ambiente - Comune di Grosseto
PARERE IGIENICO SANITARIO.

24/01/13
Anel Revelli

Azienda Us19 Prot n.2095 del 13/01/2014



Alla c.a. Presidente Commissione Tecnica VAS
via Roma n° 3
58100 Grosseto

Con riferimento alla richiesta nostro prot. n.65675 del 17/12/2013 inviata dalla S. V.,

- visto il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale",
- vista la L.R.T. 12.02.2010 n° 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza",
- valutata la documentazione tecnica trasmessa ed in particolare la relazione di verifica di assoggettabilità nella quale sono analizzati i vari impatti e le misure per mitigarne gli effetti;
- visto l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata dal responsabile del procedimento;
- valutata la Relazione del Piano di Rischio Aeroportuale del Comune di Grosseto della quale si concorda l'identificazione delle funzioni non compatibili nelle zone A, B, C e D.

questa Unità Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica, per la verifica di assoggettabilità finalizzata all'esclusione dalla procedura di V.A.S. relativa al piano progetto in oggetto, esprime


PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

PRESCRIZIONI:

- l'area TRprg-01TA, nella quale sono ammesse "Strutture di interesse pubblico (residente per anziani e simili)" giudicate compatibili in zona C, dovrà avere un basso indice di affollamento;

Distinti saluti.

Il Responsabile U.F. Igiene Sanità Pubblica
Dott Maurizio Spagnesi



UNITÀ FUNZIONALE Igiene
e Sanità Pubblica
Zona Colline Metallifere
Dirigente Medico
Dr. Maurizio Spagnesi
Ufficio Medico Legale



Comune di Grosseto

Settore Ambiente
Servizio Servizi Ambientali

Amministrazione Comunale di Grosseto

Protocollo num. 5013

del: 15/01/2014

Classificazione: 6/9/0

Al Settore Ambiente
Servizio Ambiente - A.P. "Qualità
dell' Ambiente"
SEDE

Riferimenti :

Richiesta parere prot. 139191 del 16/12/2013

Responsabile del Procedimento: Arch. Maria Beatrice Renzetti

Oggetto: Avvio delle consultazioni ai sensi dell' Art. 22 della LRT n. 10/2010 e s.m.i. per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi dell' art. 707 del Codice della Navigazione Aerea – **Parere di Competenza.**

Vista la nota prot. 139191 del 16/12/2013 con la quale il Servizio Ambiente - A.P. Qualità dell'Ambiente trasmetteva al Servizio scrivente la documentazione in oggetto, al fine di esprimere il parere di competenza in materia di inquinamento acustico;

Esaminata la documentazione di Piano di Rischio Aeroportuale, si rappresenta quanto segue:

- il Piano di Rischio Aeroportuale inserisce alcuni vincoli allo sviluppo di aree edificabili e non ha quindi di per sé impatti negativi dal punto di vista dell'inquinamento ambientale.

Per quanto sopra, **si esprime parere favorevole** in quanto non si rileva alcun impatto negativo sulla componente acustica connesso alla adozione del suddetto Piano.

Si coglie comunque l' occasione per evidenziare altresì che:

- oltre ai vincoli definiti dal Piano di Rischio Aeroportuale, la presenza dello scalo civile nell'ambito dell'aeroporto militare Baccarini determina ulteriori potenziali vincoli allo sviluppo del territorio comunale, definiti dal DM 31/10/97 e dal DM 3/12/99, che regolano le fasce acustiche di rispetto aeroportuale;
- alla data di oggi, presso questo Servizio, non risultano definite le suddette fasce di rispetto, né risulta che si sia insediata la apposita commissione che dovrebbe individuarle, sulla base delle risultanze di monitoraggi fonometrici, piani di sviluppo del traffico civile ed algoritmi di simulazione così come previsto dalla normativa nazionale;
- esiste il rischio che, pur rispettando i vincoli imposti dal Piano di Rischio Aeroportuale, eventuali nuovi interventi di sviluppo del territorio comunale possano in futuro entrare in conflitto con le esigenze di sviluppo dello scalo aeroportuale civile;

Si suggerisce quindi al proponente di attivarsi affinché siano messe in atto azioni finalizzate alla completa attuazione della normativa sull'inquinamento acustico aeroportuale, con l'obiettivo di consentire una coerente ed armonica pianificazione del territorio comunale.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Geol. Stefano Spallone



CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS (Schema)

Per: **PROCEDURA PER LA FASE PRELIMINARE**

Classificazione/fascicolazione GR.01.19.12/3.1

Riferimento: consultazioni per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano di rischio Aeroportuale ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione" del Comune di Grosseto.

Richiesta di contributo istruttorio del Comune di Grosseto – Servizio Ambiente prot. n. 139191 del 16/12/2013, prot. ARPAT n. 81551 stessa data.

Autorità Procedente e Autorità Competente: non indicate nella documentazione messa a disposizione dal richiedente.

Elenco della documentazione esaminata:

- *Documento preliminare*
- *Proposta di piano*
- *Allegati: cartografia*

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2009.

Esame dei contenuti della documentazione

A seguito della modifica al Codice della Navigazione Aerea, avvenuta con DLgs n. 151 del 15/03/2006, è stato introdotto all'art. 707, comma 5°, un limite di edificabilità ed uso delle aree limitrofe agli aeroporti, prevedendo che, nelle direzioni di atterraggio e di decollo, possano essere autorizzate soltanto opere ed attività compatibili con i Piani di Rischio, adottati dai Comuni territorialmente interessati. Obiettivo dei Piani di Rischio è rafforzare i livelli di tutela alle attività aeroportuali nelle aree limitrofe agli aeroporti, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica contenendo il rischio di danni a persone e cose in caso di incidente.

Il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti (di seguito regolamento ENAC) definisce condizioni di vincolo per le zone soggette a limitazioni, da applicarsi nei nuovi insediamenti e comunque, nelle Zone di Tutela (A,B,C, D) non consente insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, costruzione di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili, attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

Per la redazione del Piano di Rischio aeroportuale, il Comune di Grosseto ha condotto un'analisi sulla consistenza dimensionale e funzionale degli insediamenti interessati e sulle previsioni urbanistiche vigenti per le quattro aree di tutela poste in vicinanza dell'aeroporto, che prevedono:

Zona di tutela A: Il Regolamento ENAC non prevede, per detto ambito di tutela, la possibilità di realizzare nuove edificazioni di tipo residenziale, mentre possono essere previste attività non residenziali, ma con indice di edificabilità basso, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

Zona di tutela B: Il Regolamento ENAC ammette, per detto ambito di tutela, previsioni concernenti funzioni residenziali con indice di edificabilità basso, e attività non residenziali con indici di edificabilità media.

Zona di tutela C: Il Regolamento ENAC ammette, per detto ambito di tutela, previsioni concernenti funzioni residenziali con indice di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

Zona di tutela D: Zona caratterizzata, secondo il Regolamento ENAC, da un livello minimo di tutela, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.

Nella zona di tutela A, il RU non contiene nuove previsioni puntuali, tuttavia possono trovare applicazione interventi consentiti dalla normativa sulla disciplina del Territorio Aperto, se compatibili con quanto previsto dalla legge nazionale. Nelle altre zone, sono invece ammesse alcune funzioni compatibili con la classificazione dell'area.

Secondo quanto descritto negli elaborati messi a disposizione, l'area geografica coinvolta è una piccola porzione del territorio comunale di circa 1248 ettari, scarsamente antropizzata. La maggior parte delle zone di tutela attengono al territorio agricolo, con insediamenti residenziali rurali e non, sparsi e/o annessi agricoli, oltre ad alcune aree destinate all'orticoltura per l'autoconsumo. Le zone di tutela, a nord-est della pista di atterraggio, investono due aree artigianali, mentre a sud-ovest della pista di atterraggio le aree di tutela riguardano un piccolo insediamento residenziale in località Principina Terra. Ancora più a sud è presente un centro ricettivo denominato "Fattoria La Principina". E' inoltre presente un luogo per il culto. Ad Est della pista di atterraggio rientrano alcuni insediamenti residenziali degli anni '70/'80, a due/tre elevazioni e bassa densità abitativa, oltre ad altre piccole aree produttive.

Le aree di tutela del Piano sono in parte interessate dal Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 - Art. 142 "Aree tutelate per legge" lettera c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde i piedi degli argini. All'interno del perimetro del Piano di Rischio aeroportuale non si rileva la presenza di altre aree protette tra cui SIC e SIR e pertanto non necessita dell'elaborazione della valutazione di incidenza.

Osservazioni:

Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che il Piano di Rischio Aeroportuale è finalizzato alla salvaguardia della sicurezza di persone e cose e non sono dichiarati impatti sulle matrici ambientali.

Si segnala tuttavia la necessità di coordinare il contenuto del Piano con quanto indicato, per l'edificabilità intorno agli aeroporti, dall'art. 7 del DM 31/10/1997.

Grosseto,
15/01/2014

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
(Dr. Roberto Palmieri)*

() Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.*

Carta dei servizi delle attività di ARPAT:

Dato ad uso interno di ARPAT:

Numero attività della "Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT" – DCRT 07/2010 aggiornata con DCRT 9/2013: 120

pietro

Anel Rowell

From: <arpat.protocollo@postacert.toscana.it>
To: <comune.grosseto@postacert.toscana.it>
Sent: mercoledì 15 gennaio 2014 2.30
Attach: trasmissione contributo VAS piano rischio aeroportuale.pdf.p7m; contributo istruttorio VAS rischio aeroportuale.pdf.p7m; segnatura.xml
Subject: #FD#ARPAT\2014\2666\15-01-201450970

Si trasmette il documento protocollo ARPAT n. 2014/0002666 del 15/01/2014, avente ad oggetto
CONSULTAZIONI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL ? PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE AI SENSI DELL' ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE? DEL COMUNE DI GROSSETO? . TRASMISSIONE CONTRIBUTO ISTRUTTORIO..

ATTENZIONE:

ARPAT predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale.

Per aprire i file firmati digitalmente in formato P7M, è; possibile usare uno dei software gratuiti (Dike, ArubaSign) indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale nella pagina

<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Se usate Thunderbird per aprire la PEC e non vedete i nostri allegati, verificate che sia disattivato il controllo sui file P7M.

Si prega di inviare a questo indirizzo solo documentazione formale da assoggettare al protocollo generale. Per informazioni o comunicazioni informali scrivere a urp@arpat.toscana.it

COMUNE DI GROSSETO		
ARCHIVIO GENERALE N° 5136		
15 GEN 2014		
CAT. 6	CL. 3	FASO 0

#22



Comune di Grosseto

Settore Ambiente

Servizio Ambiente - A.P. "Qualità dell'Ambiente"

COMUNE DI GROSSETO ARCHIVIO GENERALE N° 11387
30 GEN 2014
CAT. 6 CL. 9 FASC. 0

Relazione istruttoria

Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi dell'art.707 del Codice della Navigazione

Procedura di assoggettabilità a VAS

Autorità procedente/ Proponente: Comune di Grosseto-Settore Gestione del Territori -Servizio Pianificazione Urbanistica

Gennaio 2014

INDICE

1. Premessa
2. Descrizione dell'intervento
3. Articolazione dell'istruttoria
4. Criteri di cui all'Allegato I del decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
5. Conclusioni

1. Premessa

La normativa in materia di VAS si articola su tre livelli : europeo, nazionale e regionale.

La direttiva europea ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

La direttiva è stata recepita dallo stato italiano con il D.lgs n.152/06. Tale norma modificata dal D.lgs n.4/2008, e successivamente dal D. Lgs. n.128/2010, definisce la VAS (art.5) come: *“il processo che comprende, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto stesso e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”*

La Regione Toscana ha adeguato il proprio quadro legislativo con l'approvazione della legge n.10/2010 e s.m.i.

L'ambito di applicazione della VAS è definito dagli artt. 5 e 6 della legge regionale, in particolare:

- a) il comma 2) specifica i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS;
- b) il comma 3) definisce quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità
- c) l'art.6 descrive i casi di esclusione.

La legge regionale, al comma 3, dell'art.5 stabilisce:

l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

- a) *per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*
- b) *per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;*
- c) *per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.*

Ai sensi dell'art.5 comma 3, punto c) della LRT n.10/2010 è necessario sottoporre il "Piano di rischio aeroportuale" alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.10/2010.

La verifica di assoggettabilità è un processo attivato allo scopo di valutare se piani, programmi, le loro relative modifiche, debbano essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e per definire eventuali prescrizioni.

Il documento preliminare (chiamato **rapporto preliminare** nella normativa statale) è stato redatto dal proponente ai sensi dell' art. 22 della L.R. n.10/2010 e s.m.i. I contenuti sono stati sviluppati in riferimento ai criteri individuati nell'Allegato n.1 alla lr n.10/2010 (che ricalca l' Allegato 1 al d.lgs 152/06 e s.m.i)

Ai fini dell'espletamento della V.A.S. secondo le disposizioni del d.lgs 152/06 e s.m.i è necessario che ogni Amministrazione individui nel proprio ambito l'Autorità Competente così come definita dall'art.5, comma 1, lett. p) del d.lgs 152/2006. Tale autorità era stata individuata nella Giunta Comunale (DGC n. 181/2012). La definizione di autorità competente contenuta all'articolo 4, lettera h) della legge regionale n.10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" è stata successivamente

modificata dalla legge regionale n.6 del 17 febbraio 2012 e quindi è stato necessario individuare una nuova autorità competente sulla base dei seguenti requisiti :

- a) separazione rispetto all'autorità precedente,
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

Con delibera D.C.n. 181 del 17.04.2012 è stata individuata quale autorità competente di piani e programmi di competenza comunale, una apposita unità tecnica, denominata "Commissione tecnica VAS" costituita dai membri della Commissione del Paesaggio e da tre funzionari interni dell'Amministrazione Comunale

L'Autorità Competente, sentito il proponente e tenuto conto dei pareri/contributi pervenuti emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il presente Piano dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni. Il provvedimento è reso pubblico

2. Descrizione dell'intervento

Il documento preliminare riporta *"Il presente Piano di Rischio Aeroportuale è redatto ai sensi dell'articolo 707, comma 5, del Codice della Navigazione Aerea. Tale articolo introduce un limite di edificabilità e d'uso sulle aeree limitrofe agli aeroporti, prevedendo che, nelle direzioni di atterraggio e di decollo, possono essere soltanto autorizzate opere ed attività compatibili con i Piani di Rischio. Tali piani sono adottati dai Comuni territorialmente interessati nel rispetto del Regolamento ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti. Obiettivo dei Piani di Rischio è rafforzare i livelli di tutela alle attività aeroportuali, nelle aree limitrofe agli aeroporti, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica contenendo il rischio di danni alle persone e alle cose in caso di incidente*

Secondo quanto previsto dal regolamento per la costruzione e la gestione degli aeroporti, i piani di rischio devono essere redatti sulla base dei piani di sviluppo aeroportuali. Per quanto riguarda la porzione militare, e secondo le conferme pervenute dal Comando del IV Stormo, al momento non sono previsti piani che vadano a modificare lo stato attuale tali da incidere sulla struttura dei piani di rispetto; pertanto il piano di rischio è stato redatto secondo l'attuale struttura, con la pista di atterraggio classificata di codice 4.

Sulla base delle indicazioni fornite al capitolo 9.6 dal citato Regolamento, sono state individuate le diverse zone di tutela, previste per piste di volo di codice 4, cosiddette zone A, B, C e D.

Sulle varie aree è stata condotta un'analisi sulla consistenza dimensionale e funzionale degli insediamenti esistenti, sulle previsioni urbanistiche vigenti in corso di attuazione e su quelle introdotte dal nuovo Regolamento Urbanistico, nonché sulla presenza di attività soggette a controllo di prevenzione incendi, al fine di aggiornare il quadro conoscitivo per la redazione del Piano di Rischio. Per ogni area di tutela, inoltre si è provveduto ad analizzare gli indici territoriali minimo, medio e massimo del patrimonio edilizio esistente e di quello in corso di attuazione.

Sulla base dei dati raccolti sono stati calcolati i valori medi per ognuno dei tre indici di riferimento, arrotondati per eccesso a valori di più semplice comparazione, da applicarsi per l'esame di raffronto nelle nuove previsioni urbanistiche, che sono state risultate tutte compatibili, vista la contestuale realizzazione dei due Piani.

Nelle Norme Tecniche, a corredo del Piano di Rischio, sono stati individuati pertanto gli indici che non devono essere superati nella realizzazione dei nuovi interventi edificatori, e limitazioni d'uso, per quelle attività che possono creare pericolo d'incendio, esplosione e danno ambientale.

Il Piano di Rischio aeroportuale, al fine dell'inquadramento procedurale dell'iter di approvazione, può essere assimilato ad un Piano di Settore, che non ha valenza urbanistica, (art.10 della LRT 1/2005 e s.m.i) che non determina pertanto variazioni agli strumenti della Pianificazione Territoriale. Il Piano di Rischio è coerente con il Regolamento Urbanistico; il Quadro Conoscitivo del Ru già contiene la perimetrazione delle aree di tutela, si veda in proposito l'elaborato QC_09 approvato con DCC n.48/2013. Le norme del presente Piano, non incidono sulla destinazione urbanistica delle aree interessate, né sulle classi del vigente PCCA, ma ne declinano l'utilizzo secondo la disciplina nazionale prevista in materia..

Ai sensi dell'art.5 comma 3 della l.r n.10/2010 è necessario sottoporre il piano in esame alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.22 della medesima legge n.10/2010 in considerazione del fatto che il Piano di Rischio aeroportuale è definibile come piano diverso da quello di cui al comma 2 e la valutazione ambientale strategica si renderà necessaria qualora l'autorità competente valuti che il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente.

3 Articolazione istruttoria

Il Servizio Pianificazione Urbanistica ha inviato al Presidente della Commissione VAS, in data 20.11.2013 il documento preliminare l'avvio della procedura di verifica a VAS, contenente l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, sottoelencati, *salvo eventuali integrazioni da parte dell'Autorità competente*;

Regione Toscana;

Provincia di Grosseto;

Bacino Regionale Ombrone;

Consorzio Bonifica;

Enac;

Protezione Civile del Comune di Grosseto;

Successivamente sono state inviate dal Servizio Pianificazione Urbanistica due note integrative la prima del 28.11.2013 che riporta: *"(omissis) come specificato nel documento di assoggettabilità a VAS, il territorio è tutelato, in piccola parte, dall'articolo 142 del D.Lgs n.42/2004 lettera c). Non si rileva la presenza di altre aree protette all'interno del perimetro del Piano di Rischio aeroportuale;*

- *Il piano di Rischio si configura come piano di Settore, di cui all'art.10 LRT 1/2005;*

- *Il piano di Rischio è coerente con il Regolamento Urbanistico. Il Quadro conoscitivo del RU già contiene la perimetrazione delle aree di tutela, si veda in proposito l'elaborato QC_09, manca invece la parte normativa che risulta allegata al piano in oggetto. Tali norme non incidono sulla destinazione urbanistica delle aree interessate, nè sulle classi del vigente PCCA, ma ne declinano l'utilizzo secondo la disciplina nazionale prevista in materia.*

Si allega pertanto alla presente la copia cartacea dei seguenti elaborati che sostituiscono quelli precedentemente inviati oltre al CD completo e aggiornato e precisamente :

- *Norme Tecniche di Attuazione;*

- *Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;*

PO2a: Sovrapposizione delle zone di tutela con la disciplina urbanistica vigente (RU- PR02-PR03) Tavole 1-5."

la seconda del 9 dicembre 2013, di trasmissione degli elaborati integrativi;

La completa documentazione in forma cartacea e informatica, trasmessa dal Proponente, agli atti del Servizio Ambiente-Qualità dell'Ambiente è composta dai seguenti elaborati :

- Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;

- Norme Tecniche di Attuazione;

- Relazione;

- P02a: Sovrapposizione delle zone di tutela con la disciplina urbanistica vigente (RU- PR02-PR03)-Tavole 1-5.

- P01: Individuazione delle zone di tutela di cui al D.Lgs 151/2006 e s.m.i- Tavole 1-5;

- P02b: Sintesi degli indici territoriali medi insediati e di Piano (Tavole 1-5)

- P02c: Attività sensibili e/o non compatibili ricadenti o in prossimità delle Zone di Tutela (Tavola 1-5)

oltre CD aggiornato;

La Commissione Tecnica di VAS nella seduta del 13.12.2013, ha ritenuto di integrare i soggetti da consultare ai sensi degli artt.19/20 della LRT n.10/2010 e s.mi , individuando :

● Azienda USL;

● Arpat

● Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto;

● Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

● Comune di Grosseto, i seguenti settori: Settore Polizia Municipale, Settore Gestione del Territorio, Settore Ambiente;

ha preso atto del documento preliminare e ha disposto l'avvio delle relative consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale che sono i seguenti:

Regione Toscana ;

Provincia di Grosseto;

ARPAT - Dipartimento Provinciale di Grosseto;

Azienda USL n. 9;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto;

Bacino Regionale Fiume Ombrone :

Consorzio Bonifica Grossetana;

Enac

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Comune di Grosseto, i seguenti settori: Settore Polizia Municipale, Settore Gestione del Territorio, Settore Ambiente-Servizio Ambiente, Protezione Civile del Comune di Grosseto;

Il Settore Ambiente-Servizio Ambiente-Qualità dell'Ambiente con nota protocollo PEC n 139191 del 16 dicembre 2013, ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare e relativa documentazione al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio della nota PEC.

I soggetti competenti in materia ambientale che hanno inviato i pareri /contributi sono i seguenti:

- Bacino Regionale Ombrone (prot. n. 1361 dell' 7 gennaio 2014);
- Bacino Regionale Ombrone (prot. n. 1951 dell' 8 gennaio 2014);
- Arpat (prot. n.5136 del 15 gennaio 2014);
- Servizio Ambiente del Comune di Grosseto (prot n. 5013 del 15 gennaio 2014);
- Azienda USL n.9 di Grosseto (prot. n. 8292 del 23.01.2014)

Gli altri soggetti competenti in materia ambientale, come sopra indicati, chiamati all'espressione delle eventuali loro osservazioni con la succitata nota PEC n 139191 del 16.12.2013 non hanno fatto pervenire alcuna osservazione entro il termine di trenta giorni stabilito.

4. Criteri di cui all'allegato 1 della LRT n.10/2010 e s.m.i

I criteri esaminati per la verifica di assoggettabilità a VAS sono quelli riferiti all' Allegato n.1 della L.R. n.10/2010 come ripreso integralmente dall'allegato 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Con riferimento al punto 1 dell'Allegato I del dlgs 152/06 e smi di seguito riportato:

“Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse”;
- In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati”;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma”;
- La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)”

Il Piano di rischio, nell'ambito delle aree di tutela individuate, costituisce quadro di riferimento per le possibili attività da insediare, nonché per l'ubicazione di nuovi interventi edilizi

Il progetto in esame è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi.

- Limitare al massimo il carico antropico
- evitare insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali, e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva;
- evitare costruzioni di scuole, ospedali e, in genere obiettivi sensibili;
- evitare insediamento di attività che possono creare pericolo di incendio esplosione e danno ambientale

Il Piano definisce alcune limitazioni per il dimensionamento degli interventi edificatori, delle tipologie insediative consentite e delle attività da insediare

Il Piano di rischio risulta coerente con la Pianificazione vigente.

Con riferimento al punto 2 dell'allegato 1 della LRT n.10/2010 e s.m.i di seguito riportato:

“Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendi);
- entità ad estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa :
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protette a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il Piano non comporta rischi per la salute umana, in quanto la finalità propria di questo strumento è quella di limitare l'insediamento di attività che possono determinare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale .

Il Piano è compatibile con l'uso del suolo. Il territorio, ricade, quasi nella sua totalità, in aree a pericolosità geomorfologica media, e, solo in piccola parte, in pericolosità elevata. Il rischio idraulico è quasi interamente a pericolosità media, salvo la zona del Pianetto, che essendo stata interessata dagli eventi alluvionali del 2012, è stata riclassificata in pericolosità molto elevata Non vi sono sull'area beni monumentali.

Il Piano non prevede un utilizzo intensivo del suolo, anzi pone notevoli limitazioni al suo sfruttamento. Non si ravvisano pertanto rischi per la qualità ambientale.

All'interno del perimetro del Piano di Rischio aeroportuale non si rileva la presenza di aree protette tra cui SIC e SIR e pertanto non necessita dell'elaborazione della valutazione di incidenza.

5. Conclusioni.

I Piani di Rischio sono strumenti di pianificazione finalizzati primariamente alla tutela del territorio, definendo i vincoli sulle aree limitrofe agli aeroporti. Il Codice della Navigazione prevede, al quinto comma dell'art.707, che lungo le direzioni di atterraggio e decollo i Comuni possono autorizzare nuove opere od attività solo se coerenti con i piani di rischio che i Comuni stessi elaborano ed adottano.

Il Piano vieta nelle zone di tutela l'insediamento di nuove attività a rischio di incendio elevato.

Nelle zone di tutela A, B, e C risulta unicamente consentito l'insediamento di nuove attività a rischio di incendio basso, nella e zone di tutela D è consentito l'insediamento di nuove attività a rischio di incendio medio e basso.

Dalla valutazione dei contenuti del documento preliminare e dei pareri/contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale è emerso che il piano in questione non rileva particolari criticità e impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessario l'assoggettamento a VAS. Si propone che :


- il Piano di Rischio Aeroportuale ai sensi dell'art.707 del Codice della Navigazione non sia da sottoporre alle procedure di VAS previste dagli articoli dal 22 al 29 della legge regionale n.10/2010 a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal:

- Bacino Regionale Ombrone (prot. n. 1361 dell' 7 gennaio 2014);
- Bacino Regionale Ombrone (prot. n. 1951 dell' 8 gennaio 2014);
- Arpat (prot. n.5136 del 15 gennaio 2014);
- Servizio Ambiente del Comune di Grosseto (prot n. 5013 del 15 gennaio 2014);
- Azienda USL n.9 di Grosseto (prot. n. 8292 del 23.01.2014);

- le N.T.A del Piano di Rischio aeroportuale contengano precise indicazioni ai sensi dell'art.711 del Codice della Navigazione Area, in quanto, nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea;

E' fatto salvo quanto disciplinato dall'art.7 del DM 31 ottobre 1997.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art.8 comma 3 lettera e della Legge 447/95 è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico nelle aree interessate da nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, aviosuperfici, eliporti e di rispettare il DPCM 5 dicembre 1997 recante " Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"


Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Beatrice Renzetti